



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 16

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **OGGETTO:**

Adesione del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach alla Società consortile a responsabilità limitata denominata “CO.FORM.A. – Consorzio a responsabilità limitata per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici rilevatori dei danni da calamità atmosferiche”.

Il giorno **23 giugno 2015** ad ore **9:37**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

sotto la presidenza del presidente:

	<b>PRESIDENTE</b>	<b>ANDREA SEGRE</b>	
Presenti:	<b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>GABRIELE CALLIARI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>CARLO ALESSANDRINI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>SERGIO BRANZ</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>GIOVANNI FERRARI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ENNIO MAGNANI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MAURIZIO PETROLI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>VIGILIO PINAMONTI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<del><b>SILVANO RAUZI</b></del>	assente
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>LUCA RIGOTTI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ANGELO ROSSI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ORESTE TAMANINI</b>	
	<b>REVISORE</b>	<b>MARIA TERESA BERNELLI</b>	
	<b>REVISORE</b>	<b>ADRIANO DI PAOLO</b>	
	<b>REVISORE</b>	<del><b>LAURA PEDRON</b></del>	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

#### **PREMESSE:**

- il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach, da due anni organizza un corso di formazione e aggiornamento per “*Estimatore danni da avversità atmosferiche*” rivolto ai professionisti del settore. Tale corso nel 2015 è stato organizzato, congiuntamente alle scuole I.I.S. “Stanga”- Cremona, I.S.I.S.“Brignoli - Einaudi - Marconi” Gradisca D’Isonzo (GO), I.T.A. “Sereni” Roma, I.I.S. “G. Ferraris” Vercelli, Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” Cesena (FC), I.T.A.“Strozzi” Palidano (MN), I.I.S.S “Caramia Gigante” Locorotondo (BA), ISIS “Ciuffelli-Einaudi” Todi (PG), I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” Conegliano (TV), I.I.S.“Scarabelli – Ghini” Imola (BO), I.I.S. “Senatore Rocco” Caltanissetta e C.I.F. “Fondazione Edmund Mach”, con il patrocinio e la collaborazione di Renisa – Coordinamento Nazionale Rete degli Istituti Agrari; Comitato Interprofessionale periti estimatori danni da avversità atmosferiche; Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali;
- le suddette Scuole intendono costituire una Società consortile a responsabilità limitata per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici rilevatori dei danni da calamità atmosferiche, come da Statuto allegato;
- la società non ha scopo di lucro ed orienta la gestione sociale al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed innovazione del settore della gestione del rischio in agricoltura. In particolare la società può svolgere le seguenti attività:
  - a) organizzare e gestire corsi di formazione e programmi di sviluppo in linea con lo scopo sociale;
  - b) promuovere studi o ricerche su temi di rilevante interesse per il settore della gestione del rischio delle imprese agricole;
  - c) predisporre specifici progetti volti al conseguimento dei propri scopi sociali, , per i quali può inoltrare richiesta di finanziamento alla Unione Europea, allo Stato o a enti pubblici e privati; stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati;
  - d) compiere tutte le operazioni di qualsiasi natura, incluse quelle immobiliari, mobiliari e finanziarie, atte a favorire o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
- il capitale sociale è di Euro 10.000,00.= e sarà suddiviso tra le 11 Scuole aderenti alla Società consortile.

Tutto ciò premesso:

ad unanimità dei voti legalmente espressi

#### **d e l i b e r a**

- 1) di aderire alla Società consortile a responsabilità limitata denominata “CO.FORM.A. – Consorzio a responsabilità limitata per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici rilevatori dei danni da calamità atmosferiche”, secondo lo Statuto risultante nell’allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di quantificare in Euro 909,10.= gli oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Fondazione;

- 3) di autorizzazione il Dirigente del Centro Istruzione e Formazione, prof. Marco Dal Rì alla sottoscrizione degli atti necessari e conseguenti alla decisione.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **13:18**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

MDR/f.to Marco Dal Rì

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi -  
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -  
f.to Segrè

VERSIONE STATUTO - BOZZA	NOTE
<p><b>Statuto di società consortile a responsabilità limitata</b></p> <p><b>Articolo 1 – Denominazione</b></p> <p>1. È costituita, a norma degli articoli 2462 e ss. e 2615-ter C. C. una società consortile a responsabilità limitata (di seguito denominata anche Società) con la denominazione sociale di <b>“CO.FORM.A. – Consorzio a responsabilità limitata per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici rilevatori dei danni da calamità atmosferiche”</b>.</p> <p>2. La Società è regolata dalle norme del presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle norme del codice civile sulla società consortile a responsabilità limitata nonché dalle leggi speciali in materia.</p> <p>3. La Società non ha scopo di lucro e nell’ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed innovazione del settore della gestione del rischio in agricoltura.</p> <p>4. E' vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.</p> <p><b>Articolo 2 – Sede</b></p> <p>1. La Società ha la sede legale in _____.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi operative o di rappresentanza in Italia.</p> <p><b>Articolo 3 – Scopo sociale</b></p> <p>1. La Società ha finalità consortili ed opera al fine di promuovere e sviluppare iniziative per l’innovazione nell’ambito gestione del rischio, formazione dei periti e degli addetti, sviluppo di soluzioni tecnologiche ed informatiche a supporto della rilevazione dei danni.</p> <p>2. In attuazione degli scopi di cui sopra, la Società può svolgere, in particolare, le seguenti attività:</p> <p>a) organizzare e gestire corsi di formazione e programmi di sviluppo in linea con lo scopo sociale;</p> <p>b) promuovere studi o ricerche su temi di rilevante interesse per il settore della gestione del rischio delle imprese agricole;</p> <p>c) predisporre specifici progetti volti al conseguimento dei propri scopi sociali, per i quali può inoltrare richiesta di finanziamento alla Unione Europea, allo Stato o a enti pubblici e privati; stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati;</p> <p>d) compiere tutte le operazioni di qualsiasi natura, incluse quelle immobiliari, mobiliari e finanziarie, atte a favorire o comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;</p> <p>3. L’attività della Società è disciplinata anche da uno o più regolamenti interni, approvati</p>	

dall'Assemblea.

#### **Articolo 4 – Domicilio dei soci**

1. Domicilio dei Soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci ove tenuto dalla Società ovvero, in mancanza, dal Registro delle Imprese.
2. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto attiene i rapporti sociali, è quello risultante all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 5 – Durata**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

#### **Articolo 6 – Soci**

1. Sono Soci Fondatori gli Istituti Tecnici Agrari: \_\_\_\_\_ che hanno promosso la costituzione della Società consortile e detengono la quota di partecipazione dotata degli speciali diritti amministrativi di cui al seguente art. 7.2.
2. Sono Soci Ordinari coloro che sottoscrivono o acquistano una quota di partecipazione nel capitale della Società, dotata dei diritti ordinari di cui al seguente art. 7.3. Possono essere Soci Ordinari della Società, al momento della costituzione, e successivamente in caso di aumento del capitale sociale o in caso di cessione di quota: soggetti fisici o giuridici che ne abbiano interesse.
3. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può designare un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Istituti di formazione, dei Confindes, enti pubblici e locali, e soggetti privati interessati a sostenere le iniziative. In tal caso, i soggetti rappresentati saranno definiti "Soci Onorari" ma non sottoscrivono o acquistano alcuna quota di partecipazione nel capitale sociale, non godono di alcuno dei diritti sociali, inclusi quelli di voto e/o amministrativi, né sono tenuti al rispetto di alcuno degli obblighi sociali, inclusi quelli di versamento dei contributi. I Soci Onorari possono, tramite i propri rappresentanti, partecipare alle assemblee dei soci e possono intervenire con finalità consultive.

#### **Articolo 7 – Capitale sociale. Quote**

1. Il capitale sociale è stabilito in euro 10.000 diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il valore delle quote di partecipazione è determinato in proporzione al valore economico del conferimento effettuato. Tuttavia, alla quota di partecipazione dei Soci Fondatori sono connessi i seguenti diritti amministrativi speciali ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c.:
  - a) diritto di designare un numero di componenti del consiglio di amministrazione pari a un terzo del numero complessivo deliberato dall'assemblea dei soci, fra cui il Presidente del consiglio di amministrazione;
  - b) diritto di designare il Presidente del Collegio sindacale e uno dei sindaci supplenti.
3. Le quote di partecipazione dei soci ordinari, il cui valore è sempre determinato in

misura proporzionale al valore economico del conferimento effettuato, sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. In caso di aumento del capitale sociale spetta a tutti i soci, incluso i soci fondatori, il diritto di sottoscrizione regolato dall'art. 2481 bis C.C. E' salva la possibilità, eccetto che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dello stesso art. 2481 bis c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. La decisione di aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta da altri soci o da terzi. Le quote sottoscrivibili in caso di aumento del capitale sociale attribuiscono diritti ordinari analoghi a quelli di cui al precedente punto 3.

5. In caso di scioglimento della Società, eventuali attivi residui alla fine della liquidazione potranno essere assegnati ai Soci nei limiti del valore nominale della quota rispettivamente posseduta. Eventuali riserve, compresa quella legale, andranno devolute ad enti con finalità mutualistiche analoghe a quelle della Società secondo quanto previsto dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

#### **Articolo 8 – Trasferimento delle quote**

1. Le quote di partecipazione sono trasferibili esclusivamente previo gradimento espresso dal consiglio di amministrazione, alle condizioni di cui al presente art. 8.

2. Il Socio che intende cedere la sua quota dovrà comunicare al Presidente del consiglio di amministrazione le informazioni relative al candidato acquirente. Il Presidente convocherà entro i quindici giorni successivi alla ricezione della comunicazione il consiglio di amministrazione che esprimerà il gradimento con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

3. In caso di diniego del gradimento il Consiglio di amministrazione potrà designare con la medesima maggioranza uno o più altri acquirenti estranei alla compagine sociale esistente oppure uno o più Soci interessati all'acquisto in proporzione alle partecipazioni rispettivamente possedute. In difetto di gradimento o di designazione di uno o più acquirenti, il socio ha diritto di recesso ai sensi del seguente art. 10.

#### **Articolo 9 – Obblighi dei soci**

I Soci sono tenuti a:

- a. versare il capitale sociale sottoscritto;
- b. versare i contributi per le spese di gestione deliberati per il primo anno in sede di costituzione e successivamente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio ed a valere per l'esercizio successivo. I contributi sono imputati ai Soci proporzionalmente alle quote di partecipazione, salvi diversi criteri che potranno essere determinati nel regolamento della Società approvato dall'assemblea dei soci;
- c. osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni validamente adottate dagli Organi Sociali;

d. comunicare tempestivamente tutte le variazioni dei dati richiesti per la partecipazione alla società.

**Articolo 10 – Recesso - Esclusione -Altre cause di cessazione del vincolo societario limitatamente al socio**

1. I soci, trascorsi due anni dalla costituzione o dal loro ingresso nella compagine sociale, possono recedere in ogni momento con preavviso inviato al Presidente del consiglio di amministrazione mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro il 30 giugno di ciascun anno e con effetto dal successivo 31 dicembre.

2. Il socio receduto ha il diritto al rimborso della quota al valore nominale, al netto di eventuali perdite. Il recesso non libera il recedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

3. Il socio può essere escluso dalla Società:

a) quando si rende moroso nei pagamenti ad essa dovuti; in questo caso il Socio dovrà essere invitato, a mezzo di raccomandata A. R., ad adempiere i propri obblighi e l'esclusione potrà avere luogo soltanto quando sia trascorso un mese dal ricevimento di detto invito e se il socio sia rimasto inadempiente;

b) quando è stato accertato con sentenza esecutiva che egli ha danneggiato gli interessi sociali.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri di proporre all'Assemblea l'esclusione di un socio. L'Assemblea delibera sull'esclusione in qualunque convocazione a maggioranza assoluta del capitale sociale, indipendentemente dal numero dei soci che esprima voto favorevole all'esclusione. In ogni caso non si computano nel *quorum* deliberativo le quote del socio da escludere. La decisione dovrà essere motivata e comunicata al socio con raccomandata A.R.

5. Il socio escluso ha diritto al rimborso della quota nella misura e con le modalità di cui al punto 2.

6. I rapporti dei soci receduti o esclusi riferiti alla partecipazione ai fondi mutualistici cessano con la chiusura dell'esercizio sociale relativo all'anno in cui è cessato il rapporto sociale.

**Articolo 11 – Organi sociali**

Gli Organi della Società sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei sindaci.

**Articolo 12 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea, ai sensi degli artt. 2478-*bis* e 2479-*bis* c.c., è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presso la sede sociale, o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale e dal Collegio dei sindaci. Nell'avviso può essere indicata anche una seconda data di convocazione, diversa da quella della prima, con specificazione che l'Assemblea si terrà in detta seconda data qualora nella prima data di convocazione non si sia raggiunto il quorum richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea.
2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, secondo quanto previsto al successivo art. 16, comma 2, tale termine può, dal Consiglio di amministrazione, essere portato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che ne provi la ricezione da parte del destinatario.
4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'art. 2479-*bis* c.c. In ogni caso non si può essere portatori di più di due deleghe.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dalla stessa Assemblea in apertura dei lavori.
7. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.
8. L'Assemblea è validamente costituita se è presente, anche per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, ferme le rafforzate maggioranze previste dall'art. 2479-*bis* c.c., per i casi ivi indicati, e quelle che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con voto palese; le nomine alle cariche sociali possono essere fatte per acclamazione.
9. Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento dei contributi dovuti alla data prevista per la riunione.
10. Le deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci.
11. Spetta all'Assemblea:
  - a) deliberare in ordine alle linee generali di azione della Società;



- b) determinare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione ed eleggere, secondo le modalità previste all'articolo 13 - e fermi restando i diritti amministrativi speciali del Socio Fondatore Asnacodi di cui all'art. 7.2 - , i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Collegio dei sindaci o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, fissando il rispettivo compenso;
- c) nominare fra i membri del consiglio di amministrazione due Vice Presidenti;
- d) approvare il bilancio ordinario di esercizio;
- e) deliberare sull'impiego di eventuali avanzi di gestione, eventualmente destinandoli a riserva nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- f) determinare i contributi di funzionamento di cui all'articolo 9 lettera b);
- g) deliberare sulle questioni che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale ritengono di sottoporle;
- h) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- i) deliberare in ordine all'eventuale scioglimento anticipato della Società e alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;

#### **Articolo 13 – Consiglio di amministrazione**

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 15 (quindici) amministratori, eletti dall'Assemblea per il periodo di un triennio e rieleggibili.
2. Salvo il diritto di designazione di un numero di consiglieri pari a un terzo, fra cui il Presidente, spettante ai Soci Fondatori ai sensi del precedente art. 7.1., la nomina dei restanti due terzi dei consiglieri è deliberata dall'Assemblea per acclamazione o a maggioranza dei Soci Ordinari.
2. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale gettone di presenza nella misura deliberata dall'Assemblea.
3. Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza ritardo l'Assemblea per la nomina del Consiglio di amministrazione.
4. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare la minoranza degli amministratori, gli amministratori rimasti in carica provvederanno alla nomina dei sostituti per cooptazione. Gli amministratori così nominati durano in carica sino alla prima assemblea successiva, che potrà confermarli o nominare altri amministratori. I consiglieri nominati o confermati dall'assemblea dureranno in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

6. Il Consiglio di amministrazione assume le proprie decisioni, mediante apposita adunanza consiliare o mediante consultazione scritta, anche via e-mail.

7. Il Consiglio di amministrazione si raduna sia nella sede della Società sia altrove almeno due volte l'anno, e in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

8. La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata, telegramma, telex, e-mail contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione di cui sopra dovrà essere effettuata con telegramma, telefax o e-mail, da inviarsi almeno due giorni liberi prima della data fissata.

9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio adottate in adunanza è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni prese si dà atto per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario dell'adunanza, designato a tal fine in apertura di seduta.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

10. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione assume le proprie decisioni mediante consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e il diritto ad un'adeguata informazione.

In questi casi la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un documento inviato a cura del Presidente del consiglio di amministrazione a tutti i consiglieri, contenente chiaramente l'elenco degli argomenti e la proposta di deliberazione sugli stessi. La decisione è validamente adottata se riporta il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza degli amministratori in carica. Il procedimento deve concludersi entro 4 ore dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori ai sensi del presente comma devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di

amministrazione.

11. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con le sole eccezioni di quanto espressamente riservato all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto. Esso compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

12. Il Consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, ai quali spetta, nei limiti delle deleghe, la rappresentanza della Società anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

#### **Articolo 14 – Presidente**

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento, e fino alla cessazione della relativa causa, il potere di rappresentanza spetta ai due Vice Presidenti congiuntamente.

Il Presidente può pertanto promuovere e sostenere azioni in giudizio a nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo, nonché in qualunque sede arbitrale, nominare e revocare avvocati, transigere controversie anche in sede stragiudiziale.

Il Presidente ha inoltre la firma sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri attribuitigli.

#### **Articolo 15 – Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio e due supplenti, nominati ai sensi degli artt. 2397 e seguenti c.c., I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Al Collegio sindacale spettano i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e seguenti c.c., nonché la revisione legale dei conti, in ottemperanza alle disposizioni di legge. L'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti a un revisore legale dei conti o a una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

#### **Articolo 16 – Comitato tecnico scientifico**

Viene costituito un Comitato tecnico scientifico nominato dal Consiglio d'Amministrazione e composto da Ispettori Tecnici ed altre personalità del mondo della Scuola, dell'Università e delle Professioni con il compito di indirizzo, approfondimento e controllo delle attività previste all'art. 3 comma 2.

#### **Articolo 17 – Bilancio di esercizio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procederà alla redazione del bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione

sociale.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso può essere tuttavia approvato entro 180 giorni nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

3. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato sono imputati come fondi di riserva.

#### **Articolo 18 – Scioglimento della Società**

1. La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

2. Alla liquidazione si applicano gli artt. 2484 e ss. c.c.

#### **Articolo 19 – Collegio arbitrale**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio arbitrale decide ritualmente secondo diritto, in applicazione delle regole e dei termini di procedura di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.

Il compenso degli arbitri e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **Articolo 20– Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi –  
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè –  
f.to Segrè